

Disciplina organizzativa e procedurale per la tutela del dipendente che segnala illeciti (whistleblower)

Finalità

Il presente documento ha lo scopo di disciplinare le modalità di gestione delle segnalazioni di illecito (c.d. whistleblowing) da parte del dipendente della Società, al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, di cui all'art. 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190, garantendo la riservatezza dell'identità del segnalante in ogni fase.

Chi può segnalare l'illecito

I dipendenti che intendono segnalare situazioni di illecito (ovvero fatti di corruzione contro la Società, o fatti di supposto danno erariale o altri illeciti amministrativi o malfunzionamenti di grave entità) di cui siano venuti a conoscenza, debbono utilizzare l'apposito modulo.

Si rammenta che la Legge e il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione tutelano il dipendente che effettua la segnalazione di illeciti.

In particolare è previsto che:

- l'identità del segnalante venga protetta in ogni contesto successivo alla segnalazione. Nel procedimento disciplinare, l'identità del segnalante non può essere rivelata senza il suo consenso, salvo che la sua conoscenza non sia assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato;
- la segnalazione è sottratta all'eccesso previsto dagli articoli 22 e ss. dalla legge 7 agosto 1990 n. 241;
- il denunciante che ritiene di essere stato discriminato nel lavoro a causa della denuncia può segnalare al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione i fatti di discriminazione.

Tutela del segnalante

La Società Camera Servizi srl assicura la tutela del segnalante garantendone la riservatezza dell'identità in ogni fase (dalla ricezione alla gestione successiva), come previsto dalla Legge 179/2017 e dall'art. 54-bis del D.Lgs. 165/2001. In particolare, si prevede che:

- a. Il segnalante non possa essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito, o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro determinata dalla segnalazione.
- b. L'identità del segnalante non può essere rivelata ed è nota esclusivamente al Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza, fatte salve le ipotesi previste dalla Legge 179/2017.

c. La segnalazione è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni. Si specifica che la tutela prevista dall'art. 54-bis del D.Lgs. 165/2001 non trova applicazione nei casi in cui la segnalazione riporti informazioni false rese con dolo o colpa.

Oggetto delle segnalazioni

Il dipendente può segnalare le “condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro” nel corso dell’attività amministrativa, in cui si riscontri l’abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati, nonché quelle suscettibili di arrecare un pregiudizio patrimoniale all’amministrazione o ad altro ente pubblico. Sono, altresì, ricomprese le violazioni delle altre disposizioni sanzionabili in via disciplinare e delle disposizioni del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione. Saranno prese in considerazione esclusivamente segnalazioni adeguatamente circostanziate, con riferimento ai fatti riportati e tali da consentire al Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza (RPCT) di svolgere le dovute verifiche.

Procedura di segnalazione e trattamento della segnalazione

Nelle more della messa disposizione di una piattaforma open source da parte di ANAC, nonché delle linee guida di cui al comma 5 dell’art. 1 della legge 179/2017, il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) avrà cura di rendere disponibile l'apposito modulo, di cui “all'allegato 1” alla presente procedura, nella sezione “Amministrazione Trasparente”, sotto sezione “Altri contenuti del sito web istituzionale, con specificazione delle modalità di invio e di compilazione. Sarà possibile rendere la segnalazione sia mediante la compilazione del modulo allegato, sia mediante dichiarazione diversa da quella prevista nel modulo purché contenente gli elementi essenziali indicati in quest'ultimo. Le segnalazioni anonime, ossia prive di elementi che consentano di identificare il loro autore, anche se presentate con le modalità previste dalla presente procedura, non rientrano nell'ambito di applicazione della stessa. Tali segnalazioni vengono trattate alla stregua delle comuni segnalazioni anonime e, pertanto, ritenute meritevoli di approfondimento solo se relative a fatti di rilevante gravità ricostruiti in modo particolarmente dettagliato e circostanziato. Le segnalazioni delle condotte illecite in generale, disciplinate dalla presente procedura, devono essere indirizzate al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, così come indicato nella determinazione ANAC n. 6/2015. Resta inteso che ogni denuncia/esposto può essere resa direttamente all'autorità giudiziaria, alla Corte dei conti ed alla ANAC.

La segnalazione può essere effettuata:

- mediante e-mail all’indirizzo di posta elettronica: anticorruzione@cameraservizi.it al quale può avere accesso esclusivamente il RPCT;

- a mezzo servizio postale o tramite posta interna, inserendo la documentazione cartacea in doppia busta chiusa inviata alla Segreteria Generale della Società, che la trasmette al Responsabile della Prevenzione della Corruzione. In tal caso è necessario che la segnalazione venga inserita in una busta chiusa che rechi all’esterno la dicitura “riservata Responsabile Prevenzione della Corruzione” e, all’interno di esso, in altra busta chiusa la indicazione delle generalità del segnalante. Il Responsabile della Prevenzione della

corruzione, avrà cura di aprire esclusivamente la busta nella quale è contenuta la segnalazione e di custodire in ambiente riservato e protetto l'altra busta, debitamente chiusa e sigillata, che contiene i dati identificativi del segnalante;

- mediante consegna diretta al RPCT (Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza).

Qualora le segnalazioni riguardino fatti relativi al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, gli interessati possono inviare le stesse direttamente all'A.N.A.C., seguendo le modalità indicate sul sito www.anticorruzione.it. Non verranno considerate segnalazioni pervenute verbalmente. I dati ed i documenti relativi alle segnalazioni, inoltrate con le modalità sopra indicate saranno oggetto di apposita protocollazione in un registro speciale riservato; una volta protocollata, la documentazione sarà ritrasmessa al RPCT. Il RPCT, una volta identificato correttamente il segnalante, provvede a registrare la segnalazione, separando i dati identificativi dal contenuto della segnalazione tramite codici sostitutivi dei dati identificativi. Tali dati verranno mantenuti riservati durante l'intero trattamento. L'associazione successiva della segnalazione con l'identità del segnalante sarà resa possibile nei soli casi in cui ciò sia strettamente necessario, nei termini disciplinati dalla Legge 179/2017. Il RPCT istruisce la segnalazione per verificarne la fondatezza. A tal fine, il RPCT ha accesso a qualunque documento, sistema informativo o fonte informativa presso l'Ente. Se indispensabile, richiede chiarimenti al segnalante e/o a eventuali altri soggetti coinvolti nella segnalazione, garantendo che le comunicazioni effettuate non consentano di risalire all'identità del segnalante o all'identità del soggetto o dei soggetti segnalati. Il RPCT conclude la propria istruttoria entro 30 giorni dal ricevimento della segnalazione. L'esito dell'attività istruttoria è comunicato al segnalante. In caso di manifesta infondatezza dei fatti oggetto della segnalazione, il Responsabile della prevenzione della corruzione può decidere di archiviare la segnalazione. In caso contrario, qualora ravvisi elementi di non manifesta infondatezza del fatto valuta, in relazione ai profili di illiceità riscontrati, a quali soggetti terzi competenti inoltrare la segnalazione - anche per l'adozione dei provvedimenti conseguenti - quali: Il Dirigente dell'ufficio in cui si è verificato il fatto per l'acquisizione di elementi istruttori, solo laddove non vi siano ipotesi di reato; l'Autorità giudiziaria, la Corte dei Conti e l'ANAC, per i profili di rispettiva competenza. I soggetti interni all'amministrazione a cui è stata trasmessa la segnalazione sono tenuti ad informare il Responsabile della corruzione dell'adozione di eventuali provvedimenti di propria competenza.

Aggiornamento

La presente disciplina potrà essere modificata sia a seguito di modifiche normative sia in conseguenza dell'emanazione di linee guida da parte dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (come previsto nella Legge 179/2017), anche con riferimento alla possibilità di aderire alla apposita Piattaforma informatica per la gestione delle segnalazioni, secondo la previsione dell'art. 1, comma 5 della legge n. 179/2017: " Le linee guida prevedono l'utilizzo di modalità anche informatiche e promuovono il ricorso a strumenti di crittografia per garantire la riservatezza dell'identità del segnalante e per il contenuto delle segnalazioni e della relativa documentazione"